



Sentenza n.

41/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente relatore

Maria Luisa ROMANO Giudice

Maria Gabriella DODARO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **9190** del registro di segreteria sui conti giudiziali
n.**18808**, n.**18809**, n.**18810**, n.**18811**, n.**18812**, n.**20039**, n.**21555** del Tesoriere
del Comune di Oppido Lucano, rispettivamente resi per gli esercizi finanziari
2015, 2016. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

nei confronti di

Banca di Credito Cooperativo Appulo Lucana soc. coop., in persona del
Presidente del C.d.A e legale rappresentante p.t., dott. Michele Rinaldi, con
sede in Spinazzola (BT) al Corso Umberto I n. 65, cod. fisc. 00256810722,
rappresentata e assistita dall'avv. Luigi d'Ambrosio e presso di cui
elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
dambrosio.luigi@avvocatibari.legalmail.it giusta procura allegata alla
memoria di costituzione depositata il 18.6.2025, in qualità di successore
dell'originario tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e
Ripacandida:

- Udito nella pubblica udienza del 8 luglio 2025 il Pubblico Ministero

della persona del S.P.G. Dr.ssa Ilda Coluzzi e in rappresentanza del Comune

di Oppido Lucano la dott.ssa Anna Lisa MARINO, che concludevano come

da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con relazione di deferimento n. 94/2025, depositata il 10/04/2025 ed iscritta nel registro di segreteria al numero 9190, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, redatti dalla Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida in qualità di Tesoriere del Comune di Oppido Lucano per tutti gli esercizi dal 2015 al 2021, secondo lo schema seguente:

N.	Oggetto conto	Eserci	Data	Agente contabile
Conto		zio	deposito	
18808	Tesoreria Comune	2015	16/12/2020	Banca di Credito Cooperativo di Oppido
	Oppido Lucano			Lucano e Ripacandida
18809	Tesoreria Comune	2016	16/12/2020	Banca di Credito Cooperativo di Oppido
	Oppido Lucano			Lucano e Ripacandida
18810	Tesoreria Comune	2017	16/12/2020	Banca di Credito Cooperativo di Oppido
	Oppido Lucano			Lucano e Ripacandida
18811	Tesoreria Comune	2018	16/12/2020	Banca di Credito Cooperativo di Oppido
	Oppido Lucano			Lucano e Ripacandida
18812	Tesoreria Comune	2019	16/12/2020	Banca di Credito Cooperativo di Oppido
	Oppido Lucano			Lucano e Ripacandida
20039	Tesoreria Comune	2020	30/06/2021	Banca di Credito Cooperativo di Oppido

	Oppido Lucano			Lucano e Ripacandida
21555	Tesoreria Comune	2021	13/07/2022	Banca di Credito Cooperativo di Oppido
	Oppido Lucano			Lucano e Ripacandida

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la decisione sulla preliminare questione della improcedibilità del giudizio sui conti predetti (depositati in varie date), evidenziando:

a) che i conti nn. 20039 e 21555 non erano stati sottoscritti, e quindi risultavano privi del requisito formale minimo per l'imputazione dello stesso ad un qualsivoglia soggetto e, conseguentemente, risultano affetti da nullità (cfr. art. 44 comma 2 c.g.c.);

b) che tutti i conti (sottoscritti e non) risultavano privi della parificazione, intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall'art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione e parifica.

Evidenziava il relatore che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene *per tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò, pertanto, determinava l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c. (che subordina il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione e l'art. 145, comma 3, c.g.c. (che

	assegna al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione	
	preliminarmente all'esame di competenza).	
	Dalla documentazione allagata alla relazione emerge che i conti n.18808,	
	n.18809, n.18810, n.18811, n.18812 (esercizi da 2015 a 2019 compresi) erano	
	stati trasmessi a questa Sezione a mezzo PEC con nota prot. 9614 del	
	16.12.2020; il conto 20039 (anno 2020) con PEC trasmessa con nota prot.	
	6531 del 30.6.2021, il conto 21555 (anno 2021) con PEC trasmessa con nota	
	prot. 4811 del 13.7.2022.	
	2. Quindi, con <u>decreto presidenziale</u> del 11 aprile 2025 – comunicato	
	(unitamente alla relazione) dalla Segreteria all'Amministrazione comunale e	
	da questa alla BCC Appulo Lucana in data 18.4.2025 (subentrata all'originario	
	Tesoriere, BCC di Oppido lucano e Ripacandida) – veniva fissata l'udienza	
	del 8 luglio 2025 per la discussione dei giudizi epigrafati, e con separato	
	decreto veniva nominato il giudice relatore.	
	3. In data 18.6.2025 veniva depositata <u>memoria di costituzione</u> (con	
	mandato in allegato) dell'Avvocato Luigi D'Ambrosio per la Banca di Credito	
	Cooperativo Appulo Lucana Soc. Coop. (che aveva incorporato dal 1.4.2022	
	la Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida, cancellata	
	dall'Albo delle Banche), nella quale evidenziava:	
	a) che i suddetti conti giudiziali numeri 18808, 18809, 18810, 18811,	
	18812, 20039 e 21555 (allegati alla memoria, con i relativi “quadri	
	riassuntivi”) erano stati resi dalla Banca di Credito Cooperativo di Oppido	
	Lucano e Ripacandida, in qualità di tesoriere del Comune di Oppido Lucano	
	fino al 2021, con riferimento alle gestioni di tesoreria per gli esercizi 2015-	
	2016-2017-2018-2019-2020-2021;	
	4	

	b) che i conti nn. 20039 e 21555, prodotti in allegato alla memoria, erano	
	stati trasmessi al Comune di Oppido Lucano con note regolarmente	
	sottoscritte dalla Banca (allegate alla memoria) e trasmesse a mezzo PEC	
	(prot. n. 24 del 29.1.2021 e prot.n. 296 del 31.1.2022);	
	c) che l’attestazione di parifica era di competenza del Comune di Oppido	
	Lucano, onde la sua mancanza era da addebitare esclusivamente	
	all’Amministrazione, la quale aveva trasmesso a questa Sezione	
	giurisdizionale solo i conti senza munirli dell’attestazione di parifica;	
	d) che non tutti i conti erano assoggettati, <i>ratione temporis</i> , alla disciplina	
	di cui al d. l.vo 26 agosto 2016, n. 174;	
	e) che, in ogni caso, doveva farsi applicazione dell’art. 150 c.g.c., a norma	
	del quale “Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito	
	del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la	
	relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate	
	contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi	
	di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la	
	fissazione d'udienza. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è	
	dichiarata anche d'ufficio”.	
	Alla stregua di tali considerazioni, la difesa chiedeva a questa Sezione	
	giurisdizionale di “adottare i conseguenti provvedimenti”.	
	4. Sempre in data 18.6.2025 la parte convenuta ha depositato	
	(separatamente) <u>ulteriore documentazione</u> , in specie le PEC di trasmissione	
	al Comune dei conti giudiziali e della relativa documentazione di supporto	
	(PEC del 29.1.2021 di trasmissione del conto 2020, PEC del 31.1.2022 di	
	trasmissione del conto 2021).	
	5	

	5. Infine, in data 23 giugno 2025 venivano depositate le <u>conclusioni del</u>	
	<u>Pubblico Ministero</u> nelle quali si chiedeva di dichiarare l'improcedibilità dei	
	conti giudiziali predetti, con ogni conseguenziale pronuncia sulle spese.	
	6. Nell' <u>udienza del 8 luglio 2025</u> – letta la relazione del Presidente – la	
	dott.ssa Anna Lisa MARINO, in qualità di responsabile del servizio	
	finanziario del Comune di Oppido lucano per delega Sindaco pro-tempore, ha	
	dichiarato, da un lato, che nei casi in cui il relatore aveva contestato l'omessa	
	sottoscrizione dei conti erano state sottoscritte le note di trasmissione cui si	
	allegavano i conti stessi; dall'altro, che le parificazioni dei conti giudiziali	
	erano contenute nelle delibere del Consiglio comunale di approvazione del	
	rendiconto della gestione. Ha quindi chiesto di depositare le note firmate della	
	BCC con cui si trasmetteva via PEC il bilancio consuntivo per gli anni 2020 e	
	2021 (relative ai conti nn. 20039 e 21555), nonché le delibere di approvazione	
	dei rendiconti amministrativi degli esercizi finanziari dal 2015 al 2021 con le	
	quali è stata effettuata la parificazione dei conti giudiziali.	
	Acquisiti tali documenti ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del	
	c.g.c., con il consenso del P.M che non si opponeva alla dichiarazione di	
	procedibilità nel caso in cui la parificazione avesse per oggetto anche i conti	
	oggi all'esame del Collegio, il giudizio passava in decisione.	
	7. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto va anzitutto	
	precisato che la <u>normativa processuale applicabile</u> ai conti giudiziali in	
	esame è quella del codice della giustizia contabile, non la disciplina	
	previgente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, delle Norme Transitorie e	
	Abrogazioni del codice della giustizia contabile (All.3 al d.lgs. n. 174/2016),	
	nel testo modificato dall'art. 96 d.lgs. 114/2019, secondo il quale <<Le	
	6	

	<i>disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da</i>	
	<i>presentarsi presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di</i>	
	<i>entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio di riferimento>>.</i>	
	Infatti, a quanto consta in atti, tutti i conti in esame dovevano essere ancora	
	presentati all'entrata in vigore del codice, compreso il conto n. 18808, relativo	
	all'esercizio 2015 (del quale non risulta la data di deposito	
	all'amministrazione), In ogni caso, anche per quest'ultimo conto va	
	evidenziato che l'art. 4 Norme Transitorie e Abrogazioni c.g.c., da un lato, ha	
	espressamente abrogato (al comma 1, lett.a e lett.e) la normativa previgente	
	rilevante in questa sede, in specie l'art. 2 L. 20/1994 (che comunque prevedeva	
	un termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, decorrente dal	
	deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale, al pari del vigente art.150	
	c.g.c.) e l'art.28 r.d. 1038/1933 (che consentiva al magistrato di procedere	
	all'esame del conto depositato di parificazione, facendo approvare	
	quest'ultima all'amministrazione); dall'altro, conseguenzialmente, ha	
	previsto l'applicazione delle nuove norme codicistiche (art.4 comma 2).	
	8. Tanto premesso, va anzitutto disattesa la <u>eccezione di estinzione dei</u>	
	<u>giudizi</u> sui conti giudiziali in epigrafe, sollevata dalla difesa della Banca	
	convenuta con riferimento all'art. 150 c.g.c. (decorso di cinque anni dal	
	“deposito del conto” senza che siano state elevate contestazioni al contabile o	
	sia stata redatta relazione di rimessione al Collegio del magistrato istruttore).	
	Da un lato, infatti, può ritenersi sussistere il presupposto dell'art.150 c.g.c.	
	(ovvero il “deposito del conto giudiziale”) qualora il documento depositato	
	manchi dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come	
	conto giudiziale (come la firma dell'agente contabile) o il deposito sia	
	7	

	avvenuto in assenza delle condizioni legali previste per l'esame del conto,	
	ovvero le condizioni di procedibilità del giudizio (come la parifica del conto),	
	come del resto meglio precisato <i>infra</i> .	
	Dall'altro lato, anche volendo ipotizzare un deposito incompleto o di un	
	documento privo di rilevanza giuridica soddisfi i presupposti di applicazione	
	dell'art.150 c.g.c., nelle concrete fattispecie in esame risulta che tutti i conti	
	relativi alle gestioni di tesoreria fino al 2019 compreso (nn.18808, 18809,	
	18810, 18811, 18812) sono stati depositati il 16.12.2020, ed i conti relativi	
	alle gestioni di tesoreria 2020 e 2021 (nn, 20039 e 21555) sono stati depositati	
	in data ancora successiva (dopo la chiusura dell'esercizio 2020 e dell'esercizio	
	2021): pertanto, non è ancora decorso un quinquennio dal deposito di tali	
	documenti, e quindi nessuna estinzione può ritenersi verificata.	
	9. Passando alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore,	
	relativa alla <u>improcedibilità del giudizio sui conti in esame</u> , va precisato	
	quanto segue.	
	In linea di principio, la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata	
	non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo	
	nei casi:	
	a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
	come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la sottoscrizione	
	dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza	
	giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità	
	dei beni maneggiati (per i conti a materia);	
	8	

	b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 139 comma 2, dell’art.140 commi 1 e 3 e dell’art. 145 comma 3 c.g.c.).	
	In particolare, la <i>parificazione del conto</i> dell’agente contabile (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall’amministrazione: cfr. l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di conto, in quanto:	
	a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente prevista dai principi generali (ai sensi dell’art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);	
	b) solo il deposito del conto unitamente alla parifica costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c.);	
	c) il giudice relatore, prima di procedere all’esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell’art.145 comma 3 c.g.c.).	
	Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l’esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).	
	Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile	
	9	

	qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto	
	presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente	
	o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere	
	tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza	
	n. 113/2023, depositata il 20 giugno 2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non	
	definitive n. 202/2023 e n. 203/202, sentenza n. 152/2024 e molte altre).	
	Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi,	
	in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del	
	procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di	
	detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture	
	dell'agente a quelle dell'Ente; così come l'approvazione del conto giudiziale	
	da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile,	
	avente analogo presupposto.	
	10. Tanto premesso in generale, nelle <u>concrete fattispecie in esame</u>	
	risulta <i>ex actis</i> che tutti i conti oggetto del presente giudizio (n.18808,	
	n.18809, n.18810, n.18811, n.18812, n.20039, n.21555) sono stati depositati	
	presso questa Sezione giurisdizionale privi della parificazione e/o del visto per	
	regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente e/o dell'approvazione	
	consiliare; inoltre, i conti relativi all'esercizio 2020 e all'esercizio 2021	
	(n.20039 e n.21555) sono stati depositati presso questa Sezione privi della	
	sottoscrizione, benché essi fossero stati trasmessi all'Amministrazione con	
	note regolarmente sottoscritte dall'Istituto di credito tesoriere (come	
	documentato dal convenuto medesimo in corso di causa).	
	10.1 Quanto alla <i>omessa sottoscrizione dei conti nn. 20039 e 21555</i> , la	
	rappresentante del Comune ha depositato in udienza copia delle note del	
	10	

	29.1.2021 e del 31.1.2022 con cui il D.G. della BCC di Oppido Lucano e	
	Ripacandida trasmetteva al Comune di Oppido Lucano (con PEC in pari data	
	anch'esse depositate) i conti del tesoriere del 2020 e del 2021 (nonché le	
	delibere consiliari di approvazione di tali conti, recanti l'attestazione di	
	parificazione del responsabile del servizio finanziario); ma non risultano	
	depositati i conti allegati a tali note, onde non è dato sapere i conti che a quanto	
	dichiarato sarebbero stati allegati a dette PEC corrispondano o meno a quelli	
	a suo tempo qui depositati.	
	Pertanto, anche volendo escludere la mancanza di inadempimenti da parte	
	dell'agente contabile (che avrebbe trasmesso all'amministrazione conti non	
	sottoscritti, ma comunque allegati a note ritualmente firmate dal Direttore	
	dell'Istituto di Credito), dato che l'amministrazione non ha depositato anche	
	le copie dei conti allegati a tali note (trasmesse con PEC), il presente giudizio	
	deve essere dichiarato improcedibile in forza delle disposizioni sopra	
	richiamate, in quanto instaurato su conti giudiziali (quelli a loro tempo	
	depositati, riferiti alle gestioni di tesoreria del 2020 e 2021. in epigrafe	
	indicati) non sottoscritti e non univocamente riconducibili alle note di	
	trasmissione esibite in udienza, e quindi privi di un fondamentale presupposto	
	processuale.	
	E' appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessità	
	e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità	
	predetta non esclude in alcun modo l'obbligo dell'amministrazione di	
	effettuare un regolare deposito <i>ex novo</i> (presso questa Sezione giurisdizionale)	
	dei conti medesimi, ovvero il deposito non solo delle PEC e di tutti i relativi	
	allegati (sia le note sottoscritte dal rappresentante della banca, sia, soprattutto,	
	11	

	i conti allegati a tali note) ma anche delle relative parificazioni, onde procedere	
	all’apertura nuovi giudizi ad essi dedicati, secondo le regole del Codice di	
	giustizia contabile.	
	Ovviamente, in caso di persistente inadempimento	
	dell’amministrazione comunale nella trasmissione dei conti in esame, con le	
	modalità sopra precisate, rimane altresì percorribile la strada della procedura	
	per resa di conto ai sensi dell’art. 141 commi 6 e 7 c.g.c. da parte della Procura	
	erariale, alla quale va data per l’effetto comunicazione della presente	
	decisione.	
	10.2 Quanto invece ai <i>conti giudiziali n.18808, n.18809, n.18810, n.18811,</i>	
	<i>n.18812</i> , risulta <i>ex actis</i> che essi (originariamente depositati ed oggetto del	
	presente giudizio) sono stati sottoscritti, ma sono stati depositati privi della	
	parificazione e anche dell’equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò	
	deputato dall’ente o di approvazione consiliare o di giunta.	
	Pertanto, in mancanza di questo fondamentale presupposto processuale, i	
	giudizi di conto instaurati con il deposito dei conti predetti devono essere	
	dichiarati improcedibili, in forza delle disposizioni sopra richiamate.	
	Peraltro, la circostanza che nell’udienza di discussione siano state	
	depositate le parificazioni a suo tempo effettuate (con determine del	
	responsabile del servizio finanziario allegate alla approvazione del rendiconto	
	amministrativo), consente di ritenere da questo momento in poi procedibile il	
	giudizio, procedendo ad iscrivere a ruolo <i>ex novo</i> (con un nuovo numero), a	
	cura della Segreteria, i conti e le relative parificazioni, con decorrenza del	
	termine quinquennale ex art.150 c.g.c. a partire dalla data del deposito in	
	udienza.	
	12	

	Resta ovviamente fermo che la presente decisione, essendo di mero rito,	
	non equivale a discarico, dovendosi procedere all'istruttoria nel merito dei	
	conti in epigrafe.	
	11. Attesa la mancanza di pronunzia nel merito può procedersi alla	
	compensazione delle <u>spese</u> .	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9190 del	
	Registro di Segreteria:	
	- dichiara l'improcedibilità del giudizio relativamente ai conti n. 20039 e	
	n. 21555 e dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le	
	valutazioni di competenza;	
	- dichiara l'improcedibilità del giudizio sugli altri conti e dispone che la	
	Segreteria provveda all'iscrizione a ruolo, con nuovo numero, di detti	
	conti, con la relativa parificazione;	
	- compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Potenza, li 8 luglio 2025	
	Il Presidente estensore	
	(Dott. Luigi CIRILLO)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 21 luglio 2025	
	Il Funzionario responsabile	
	13	

[illegible][illegible]